



Destinatari:  
i Governi cantonali

Berna, 26 aprile 2021

## **Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'UFE con entrata in vigore il 1° gennaio 2022: avvio della procedura di consultazione**

Signori Consiglieri di Stato,

il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) svolge una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e altre cerchie interessate concernente le revisioni parziali previste per l'ordinanza sull'energia (OEn) inclusa l'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), l'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), l'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), l'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE), l'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT), l'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE) e l'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS).

Il termine di consultazione dura fino al **13 agosto 2021**.

Sono allegate le sintesi degli aspetti principali delle singole revisioni.

Vi invitiamo a prendere posizione sugli avamprogetti posti in consultazione e sulle spiegazioni nei vari rapporti esplicativi.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo:

<https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>. La versione italiana di alcuni testi verrà fornita al più presto. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:

[verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch](mailto:verordnungsrevisionen@bfe.admin.ch)



In vista di eventuali domande da parte nostra, vi preghiamo di indicarci un vostro interlocutore e i relativi recapiti.

Una volta scaduto il termine di consultazione, i pareri pervenuti saranno pubblicati in Internet.

Per qualsiasi domanda o informazione potrete rivolgervi alle seguenti persone:

Tema	Interlocutore	Sezione	N. di tel.	E-mail
<b>OEn</b>				
Raggruppamento ai fini del consumo proprio	Wieland Hintz	Energie rinnovabili	058 469 30 89	wieland.hintz@bfe.admin.ch
Delimitazione pianificazione direttrice	Bernhard Hohl	Forza idrica	058 462 55 78	bernhard.hohl@bfe.admin.ch
Interesse nazionale	Guido Federer	Forza idrica	058 462 58 75	guido.federer@bfe.admin.ch
Convenzioni sugli obiettivi	Andreas Scheidegger	Industria e servizi	058 462 55 54	andreas.scheidegger@bfe.admin.ch
<b>OEEne</b>	Markus Bleuer	Apparecchi e gare pubbliche	058 462 69 24	markus.bleuer@bfe.admin.ch
<b>OPEn</b>				
Prezzo di mercato di riferimento	Laura Antonini	Energie rinnovabili	058 462 53 97	laura.antonini@bfe.admin.ch
Biomassa	Daniel Binggeli	Energie rinnovabili	058 462 68 23	daniel.binggeli@bfe.admin.ch
Forza idrica	Gianni Semadeni	Forza idrica	058 466 34 44	gianni.semadeni@bfe.admin.ch
Fotovoltaico	Wieland Hintz	Energie rinnovabili	058 469 30 89	wieland.hintz@bfe.admin.ch
<b>OPBT e OASAE</b>	Sven Schelling	Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque	058 464 53 89	sven.schelling@bfe.admin.ch
<b>OFDS</b>	David Erni	Diritto del nucleare	058 465 34 35	david.erni@bfe.admin.ch
<b>OGOE</b>	Zeno Schnyder	Diritto del mercato dell'energia	058 465 20 06	zeno.schnyder@bfe.admin.ch
<b>Altro</b>	Nico Häusler	Affari del Consiglio federale e affari parlamentari	058 462 48 26	nico.haeusler@bfe.admin.ch

Vi ringrazio sin d'ora per la preziosa collaborazione.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale

Allegato:

Sintesi degli aspetti principali delle singole revisioni



Riferimento: BFE-011.0-3/13

## **Modifiche di ordinanze nell'ambito dell'UFE con entrata in vigore a inizio 2022**

### **Sintesi degli aspetti principali delle singole revisioni**

#### **Revisione dell'ordinanza sull'energia (OEn)**

##### *Progetti nel settore idroelettrico e pianificazione direttrice cantonale*

I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 legge sulla pianificazione del territorio [LPT]). Gli articoli 10 LEne e 8b LPT adottati con la nuova legge sull'energia (LEne) richiedono, tra l'altro, la definizione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate per lo sfruttamento della forza idrica. A questo riguardo il Tribunale federale ha sollevato due interrogativi, con conseguente incertezza sul piano giuridico. È ora opportuno da un lato chiarire la possibilità di autorizzare gli impianti a prescindere dalla delimitazione delle sezioni di corsi d'acqua adeguate e, dall'altro, sottolineare che i progetti privi di ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano di una base nel piano direttore.

##### *Interesse nazionale*

Nella sentenza emessa in merito all'ampliamento del lago Grimsel il Tribunale federale stabilisce – diversamente da quanto precedentemente ipotizzato – che in caso di pregiudizi gravi a una regione inserita in un inventario non solo la produzione totale debba essere superiore al valore soglia, ma anche l'ampliamento stesso debba portare a un aumento considerevole della potenza/produzione oppure del volume dell'invaso. Per risolvere tale incertezza giuridica, occorre precisare il concetto di «aumento considerevole». Allo stesso tempo si chiarisce quando i rinnovamenti costituiscono un interesse nazionale. Infine viene introdotto un nuovo valore soglia per impianti idroelettrici ad accumulazione.

##### *Rimborso del supplemento rete*

Deve essere chiarito che andranno inserite nelle convenzioni sugli obiettivi utilizzate per il rimborso del supplemento rete tutte le misure che sono economiche *per tutta la loro durata*. Nella pratica odierna, si tiene conto delle rispettive durate d'ammortamento. A seguito della revisione, si prevede che le convenzioni sugli obiettivi includeranno un maggior numero di misure rispetto a oggi, con un aumento più consistente dell'efficienza energetica.

##### *Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)*

È opportuno chiarire che nel caso delle cosiddette soluzioni di «contracting» in cui il «contractor» risponde (anche) del finanziamento dell'impianto di produzione, i costi del finanziamento di terzi effettivamente sostenuti possano essere addebitati ai partecipanti all'RCP. Viene altresì precisato che tutti gli RCP (non solo quelli che comprendono locatari o affittuari) devono nominare un rappresentante nei confronti del gestore della rete di distribuzione.





Riferimento: BFE-011.0-3/13

### **Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)**

In riferimento agli apparecchi elettrici, negli allegati dell'ordinanza devono essere trasposte nel diritto svizzero varie correzioni, precisazioni e integrazioni previste da regolamenti UE che la Svizzera ha già recepito con la revisione del 15 maggio 2020. Le modifiche non hanno ripercussioni rilevanti sugli operatori di mercato.

### **Revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn)**

#### *Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici*

I contributi di base vengono dimezzati. Il contributo legato alla potenza a partire da 100 kW sarà ridotto di 20 franchi, per attestarsi a 270 franchi per kW.

#### *RIC per impianti a biomassa, idroelettrici di piccole dimensioni ed eolici*

Il prezzo di mercato di riferimento andrà calcolato sulla base della media mensile anziché di quella trimestrale per gli impianti sottoposti a misurazione del profilo di carico.

#### *Contributi d'investimento per impianti idroelettrici di piccole dimensioni*

Ora anche la sostituzione totale di un impianto potrà essere promossa (in quanto ampliamento o rinnovamento).

#### *Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani*

I requisiti energetici minimi devono essere aumentati di 0,25 come effetto di un adeguamento dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR); un contributo d'investimento potrà quindi essere accordato solo se l'impianto presenta un'efficienza energetica netta equivalente almeno allo 0,9.

#### *Centrali elettriche a legna*

Gli impianti che predispongono o ampliano la cessione di calore contemporaneamente alla costruzione non possono soddisfare i requisiti energetici minimi al momento della decisione finale. Per questo motivo devono dimostrare in modo credibile, sulla base di documenti, di poter soddisfare tali requisiti entro breve tempo; l'UFE effettuerà successivamente gli opportuni controlli.

### **Revisione dell'ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità (OGOE)**

In linea di principio, la certificazione delle informazioni relative a un impianto di produzione richiesta dall'OGOE è riservata ai cosiddetti auditor. Un'eccezione riguarda gli impianti che dispongono di una potenza nominale in corrente alternata non superiore a 30 kVA, per i quali la certificazione può essere eseguita anche dal gestore della stazione di misurazione o da un controllore di apparecchiature a bassa tensione autorizzato, semplificando il processo. Questa possibilità sarà prevista solo per gli impianti fotovoltaici, comunque in questo caso fino a una potenza massima di 100 kW.



Riferimento: BFE-011.0-3/13

### **Revisioni dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) e dell'ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE)**

Per mantenere la compatibilità con il diritto dell'UE, è opportuno adeguare in particolare le definizioni e gli obblighi degli operatori economici in riferimento alla sicurezza dei prodotti elettrici a bassa tensione nonché di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

### **Revisione dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS)**

Deve essere data in prima linea esecuzione a quanto stabilito dal Tribunale federale con sentenza del 6 febbraio 2020, procedendo all'abrogazione delle competenze del DATEC contrarie alla legge e adeguando i riferimenti ad esse. Altre modifiche sono le seguenti:

- è opportuno precisare esplicitamente che il comitato per il controllo dei costi dei Fondi allestisce, all'attenzione della Commissione, un rapporto di verifica concernente lo studio sui costi. La Commissione chiederà ora il parere del DATEC sullo studio sui costi e su tale rapporto di verifica prima di fissare il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;
- la prassi sinora seguita per il calcolo degli accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva deve essere stabilita esplicitamente e quindi in modo vincolante;
- le disposizioni organizzative sono state sottoposte a revisione approfondita per ragioni di chiarezza e visione d'insieme;
- i membri della Commissione e dei comitati sono obbligati espressamente, nell'esercitare la facoltà di apprezzamento nel quadro della loro attività, a mirare sempre a una grande probabilità che non rimangano costi di disattivazione e di smaltimento scoperti.